



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

(Quarantena dei contatti e isolamento)

Modifica del 12 gennaio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Art. 7 Ordine della quarantena dei contatti

¹ L'autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti vivevano nella stessa economia domestica o hanno similmente avuto un contatto regolare e stretto con:

- a. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato o probabile e che è sintomatica: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a cinque giorni dopo;
- b. una persona il cui contagio con il SARS-CoV-2 è confermato e che è asintomatica: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona.

² Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

- a. possono provare di essere state vaccinate contro il COVID-19: per i vaccini e il lasso di tempo stabiliti nell'allegato 2;
- b. possono provare di essere state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2;
- c. svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale: durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro.

¹ RS 818.101.26

3 L'autorità cantonale competente può esentare dalla quarantena dei contatti durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone, purché lavorino in aziende che dispongono di un piano di test che garantisce che:

- a. i collaboratori abbiano un accesso semplice ai test e siano informati regolarmente sui vantaggi dei test;
- b. i collaboratori possano sottoporsi a un test almeno una volta alla settimana;
- c. siano soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo l'allegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020².

4 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 devono portare una mascherina facciale e rispettare la distanza obbligatoria dalle altre persone. Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, devono attenersi alla quarantena dei contatti.

5 In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l'autorità cantonale competente può:

- a. autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti, concedere agevolazioni o revocare anticipatamente la quarantena dei contatti;
- b. ordinare una quarantena dei contatti più lunga;
- c. prevedere una quarantena dei contatti nonostante le condizioni di cui al capoverso 1 non siano soddisfatte o le condizioni di cui ai capoversi 2 lettera c o 3 siano soddisfatte.

6 Informa l'UFSP in merito ai provvedimenti adottati nei confronti di categorie di persone secondo il capoverso 5.

Art. 8 Durata della quarantena dei contatti

¹ La quarantena dei contatti dura cinque giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all'articolo 7 capoverso 1.

² Sono fatti salvi ordini diversi dell'autorità cantonale competente secondo l'articolo 7 capoverso 5.

Art. 9 Isolamento

1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 La durata dell'isolamento inizia a decorrere:

- a. dal giorno in cui si manifestano i sintomi;

² RS 818.101.24

- b. se la persona che si è ammalata di COVID-19 o si è contagiata con il SARS-CoV-2 è asintomatica: dal giorno di esecuzione del test.

4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:

- a. è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
- b. continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

⁵ L'autorità cantonale competente può esentare dall'isolamento durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le persone svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
- b. per l'attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.

⁶ Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall'isolamento di cui al capoverso 5 devono portare una mascherina facciale e rispettare la distanza obbligatoria dalle altre persone. Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, devono attenersi all'isolamento.

Art. 25 cpv. 4 lett. a

4 Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vaccinazione, guarigione o test alle seguenti condizioni:

- a. la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune o all'attuazione del piano di test di cui all'articolo 7 capoverso 3;

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 13 gennaio 2022 alle ore 00.00³.

12 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Pubblicazione urgente del 12 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Allegato 2
(art. 6 cpv. 5 e 6, 7 cpv. 2 nonché 29)

N. 1.2

- 1.2 Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) è di 365 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino Ad26.COVS.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 365 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

N. 1.3

- 1.3 Il lasso di tempo durante il quale le persone vaccinate sono esentate dall'obbligo della quarantena dei contatti dopo la vaccinazione (art. 7 cpv. 2 lett. a) è di 120 giorni a partire dal completamento della vaccinazione; per il vaccino Ad26.COVS.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 120 giorni a partire dal 22° giorno dopo la vaccinazione.

N. 2

2 Persone guarite

- 2.1 Gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b) durante il seguente lasso di tempo:
- a. in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, di test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o di analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2: dal 6° al 365° giorno dalla conferma del contagio;
 - b. in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021⁴ sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.
- 2.2 Le persone guarite sono esentate dalla quarantena dei contatti (art. 7 cpv. 2 lett. b) dal 6° al 120° giorno dalla conferma del contagio mediante analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2.

⁴ RS 818.102.2